

# Il percorso di formazione e di prova del personale docente

Palermo, 20/12/2023

*prof.ssa Monica GIULIANA - USR Sicilia*



# Riferimenti normativi

- Legge n. 107/2015, articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo;
- D. Lgs. n. 297/1994, articoli da 437 a 440, richiamati dall'art. 1, comma 120, *in quanto compatibili*;
- D.M. n. 850/2015, *attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
- art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 44, comma 1, del D.L. n. 36/2022, che ha introdotto il *test finale di valutazione*;
- D.M. n. 226/2022, con il quale è stato disciplinato il *nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo*;
- Nota Ministeriale n. 65741 del 7 novembre 2023, contenente *alcune importanti precisazioni sul periodo di formazione e prova*.
- Nota USR – Sicilia n. 49010 del 27 novembre 2023 relativa all'anno di formazione e prova dei *docenti neoassunti con la seconda procedura di surroga*.
- Nota USR Sicilia n. 50822 del 14 dicembre 2023 di *integrazione della nota 49010*.



# Il periodo di formazione e prova 1/2

- La legge n. 107/2015, che disciplina il periodo di formazione e prova dei docenti nei commi 115-120, si limita a prevedere, al comma 116, che *Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche*, disciplinando successivamente solo il caso in cui il mancato superamento dell'anno di prova sia dipeso da un valutazione negativa.
- La ripetizione dell'anno di prova in caso di mancato compimento dei 180 giorni è quindi disciplinata dal D.Lgs. n. 297/1994, per effetto del richiamo contenuto nel comma 120 della legge n. 107/2015, secondo cui *Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

# Il periodo di formazione e prova 2/2

Il periodo di formazione e prova va quindi regolato coordinando le due norme:

- Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo (art. 1, comma 115, legge n. 107/2015);
- Il **primo periodo** di formazione e prova prevede l'effettivo servizio prestato per almeno 180 giorni di cui 120 per attività didattiche (art. 1, comma 116 L. 107/2015);
- In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un **secondo periodo** di formazione e di prova, non rinnovabile (art. 1, comma 119, l. n. 107/2015).

# Docenti **tenuti** a effettuare il periodo di formazione e prova

Ai sensi della nota ministeriale n. 65741 del 7/11/2023 sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e prova i docenti:

- I docenti al **primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato**, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la **proroga del periodo di formazione** e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di **valutazione negativa**, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il **passaggio di ruolo**;
- docenti **vincitori di concorso**, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- I docenti assunti a **tempo determinato** in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, **commi da 5 a 12**, del **decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44**, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- I docenti assunti a **tempo determinato** in attuazione delle procedure di cui **all'articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all'articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.

# Docenti che **non sono tenuti** ad effettuare il periodo di formazione e prova

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

- che abbiano **già svolto il periodo di formazione e prova** o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il **rientro in un precedente ruolo** nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- **già immessi in ruolo con riserva**, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il **trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa** nell'ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il **passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola**. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

# Durata del periodo di formazione e prova 1/3

L'articolo 3, comma 1, del D. M. 226 subordina il superamento del periodo annuale di prova allo svolgimento di almeno **180 giorni di servizio effettivamente prestato** nel corso dell'anno scolastico, di cui **almeno 120 per le attività didattiche**.

- **Rientrano nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato:**
  - tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (scrutini, esami e ogni altro impegno di servizio)
  - il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
- Sono esclusi, invece, dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.



# Durata del periodo di formazione e prova 2/3

- Rientrano nel calcolo dei **120 giorni per le attività didattiche** i giorni:
  - effettivi di insegnamento;
  - impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
- **Vanno computati anche quelli impiegati per:**
  - consigli di classe;
  - collegi docenti;
  - riunioni di dipartimento;
  - colloqui con i genitori (incontri programmati per l'intera classe);
  - incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova;
  - incontri di formazione.



# Durata del periodo di formazione e prova 3/3

- Per i docenti in regime di part-time, fermo restando l'obbligo dello svolgimento di tutte le attività formative previste dal D.M. 226/2022, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica necessari al superamento dell'anno di prova sono proporzionalmente ridotti.
- Così ad esempio, un docente in part-time, che svolge 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.

# Le note dell'USR - Sicilia

In merito alle attività formative per i docenti in anno di formazione e prova l'USR - Sicilia ha emesso due note di chiarimento.

- Con la **nota 49010** del 27 novembre 2023 è disposta, per i docenti neo immessi in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2023 ed economica 01.09.2024 nella **seconda procedura di surroga**, la possibilità di svolgere tutte le attività previste dalla nota ministeriale 65471 se sono destinatari di una supplenza annuale o fino alla fine delle attività didattiche nel medesimo grado di istruzione della nomina in ruolo.
- Con la **nota 50822** del 14 dicembre 2023 si precisa ulteriormente che possono svolgere il periodo di formazione e prova anche i docenti che abbiano ottenuto il rinvio del suddetto periodo nell' a. s. 2023/2024, ovvero in assegnazione provvisoria su altra classe di concorso o su posto sostegno, purché nel medesimo grado di istruzione dell'immissione in ruolo.

# Le note dell'USR - Sicilia

Nel caso di docenti che svolgano quest'anno l'anno di formazione e prova ma che prestino servizio su altra classe di concorso o su posto sostegno, purché nel medesimo grado di istruzione dell'immissione in ruolo è necessario che:

- dalla valutazione finale risulti che il docente abbia integrato il percorso formativo con esperienze attinenti alla classe di titolarità o classi di concorso affini;
- sia individuato un **tutor** che abbia possibilmente competenze specifiche.

Sulla piattaforma INDIRE, per i casi su esposti, il docente risulterà «in carico» **sulla classe di concorso nella quale svolge il servizio nell'a.s. 2023/2024 e non nella classe di titolarità** ove diversa, in quanto la piattaforma INDIRE recepisce automaticamente i dati dal portale SIDI.

# Riferimenti normativi e documenti

- [L. n. 107/2015](#);
- [D. Lgs. n. 297/1994](#);
- [D.M. n. 850/2015](#);
- [D. Lgs. n. 59/2017](#);
- [D. L. n. 36/2022](#);
- [D. M. n. 226/2022](#);
- [Nota Ministeriale n. 65741](#);
- [Nota USR – Sicilia n. 49010](#);
- [Nota USR Sicilia n. 50822](#).



# Buon anno scolastico!